

LINEE GENERALI PER L'IMMATRICOLAZIONE E L'ISCRIZIONE

Testo incluso nel Ordo Accademico 2022-2023

1. Candidati studenti¹

I percorsi formativi dell'Ateneo sono aperti a coloro che, forniti di regolare attestato, siano idonei, per la condotta morale e per precedenti studi compiuti, ad esservi iscritti.

2. Categorie di studenti²

Le categorie di studenti dell'Ateneo sono:

§ 1. Ordinari:

1.° sono coloro che avendo i necessari requisiti; avendo presentato tutti i documenti richiesti; essendo in regola con l'iscrizione, possono e intendono ottenere un titolo;

2.° tra gli ordinari figurano pure gli studenti Fuori Corso, cioè coloro che, dopo aver seguito un regolare curriculum, devono completare gli obblighi accademici e le richieste dell'Ordinamento degli Studi.

§ 2. Straordinari:

1.° accademici: sono coloro che, ammessi dal Decano o Direttore, seguono un determinato percorso formativo – frequentandone i corsi – senza tendere all'ottenimento di un grado o titolo;

2.° *in itinere*: sono coloro che desiderano essere studenti ordinari, ma all'atto dell'ammissione o dell'immatricolazione non hanno presentato tutti i documenti richiesti, o non compiono ancora con tutti i requisiti. Lo stato *in itinere* può durare al massimo sei mesi;

3.° ospiti: sono coloro che si iscrivono e frequentano solo alcuni corsi, con diritto a sostenere gli esami.

§ 3. Uditori: sono coloro che si iscrivono a alcuni corsi, frequentando le lezioni per arricchimento personale, senza diritto a sostenere gli esami.

3. Diventare studente³

Per essere annoverato tra gli studenti dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum un candidato deve presentare la domanda di iscrizione secondo le procedure pubblicate. Ugualmente, per proseguire o completare gli studi, è richiesta la regolare iscrizione nel modo e nei tempi stabiliti dalla Segreteria Generale.

Il processo di iscrizione varia a seconda del tipo di percorso formativo. Per i gradi accademici e gli altri titoli si compone di: ammissione, immatricolazione, iscrizione.

¹ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 40.

² Cfr. *Reg. Gen.*, art. 53.

³ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 54 e *Stat. Gen.*, art. 43.

4 La documentazione

§ 1. È dovere del candidato studente presentare correttamente tutti i documenti richiesti dalle procedure di iscrizione affinché la sua domanda giunga a buon fine.

§ 2. Nel caso in cui i documenti siano richiesti previamente in forma digitale o copia cartacea, l'Ateneo si riserva il diritto di richiedere anche la visione dei documenti originali prima di procedere con l'ammissione o l'immatricolazione, oppure in momenti successivi per confermare veridicità delle copie e il diritto dello studente a iniziare o proseguire gli studi.

5. Requisiti per l'ammissione⁴

§ 1. Per essere ammessi e poter iscriversi all'Ateneo come studente ordinario è necessario:

1.° aver completato gli studi previ ed essere in possesso del titolo accademico che permetta di accedere agli studi universitari civili del paese di provenienza;

2.° rispondere ai requisiti stabiliti dagli Statuti e dall'Ordinamento degli Studi di ciascuna Facoltà o Istituto dell'Ateneo, o alle indicazioni del relativo percorso formativo;

§ 2. Gli studi compiuti in altre Università, Istituti o istituzioni non ecclesiastiche, saranno valutati dall'autorità accademica competente.

§ 3. L'ammissione è competenza del Decano di Facoltà o del Direttore dell'Istituto e viene concessa per il ciclo o programma di studi di cui si fa richiesta⁵.

6. Ammissione⁶

§ 1. L'ammissione è l'atto con cui l'autorità accademica corrispondente, dopo aver verificato i requisiti necessari, dichiara che il candidato studente può accedere agli studi richiesti.

L'ammissione è requisito indispensabile per l'immatricolazione e per accedere a un ciclo di grado accademico o altro titolo presso una Facoltà/Istituto dell'Ateneo.

§ 2. Per richiedere e ricevere l'ammissione è necessario presentare i documenti richiesti nei modi e nei tempi indicati nel Programma degli Studi.

§ 3. L'ammissione decade qualora non sia seguita dall'iscrizione al semestre in cui è stata fatta la richiesta.

§ 4. Gli studenti già immatricolati che intendano cominciare un nuovo ciclo nella stessa Facoltà o in un'altra Facoltà sono da considerarsi nuove ammissioni.

7. Immatricolazione all'Ateneo⁷

§ 1. L'immatricolazione è l'atto con cui è assegnato al candidato studente un numero di matricola, proprio o relativo al percorso formativo.

§ 2. Avendo ricevuto l'ammissione e avendo presentato i restanti documenti nei modi e nei tempi indicati nel Programma degli Studi, lo studente viene immatricolato, ricevendo dalla Segretaria Generale il numero di matricola.

⁴ Cfr. *Stat. Gen.*, art. 42.

⁵ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 67, §2.

⁶ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 56.

⁷ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 57.

§ 3. Nel caso uno studente cambi dati anagrafici o stato di vita durante il suo periodo di iscrizione, deve informarne la Segreteria Generale per l'aggiornamento dei dati.

8. Iscrizione⁸

§ 1. L'iscrizione è l'atto con cui lo studente, effettuando il pagamento delle tasse previste, acquisisce diritto ad usufruire dei servizi dell'Ateneo e ad accedere, proseguire o completare il proprio percorso formativo.

L'iscrizione ha durata annuale, se non specificato diversamente dal relativo percorso formativo.

È necessario aver regolarizzato la propria posizione amministrativa dell'anno accademico precedente prima di procedere con l'iscrizione a un nuovo anno accademico o ciclo di studi.

§ 2. Una volta iscritto all'Ateneo, lo studente diviene titolare di tutti i diritti e i doveri contemplati dagli Statuti, dai Regolamenti e dalle altre Normative.

§ 3. A un anno accademico per qualsiasi ciclo, grado accademico o altro titolo, ci si può iscrivere come studenti Ordinari o Straordinari, sia per tutto l'anno che per semestri, salvo indicazioni contrarie nel Regolamento di Facoltà. La qualità di Ospite o Uditore è relativa al singolo corso e permane lungo tutto il suo svolgimento, non oltre l'anno accademico di iscrizione.

§ 4. Solo dopo aver perfezionato l'iscrizione sarà possibile iscriversi ai corsi o seminari a scelta.

§ 5. Gli studenti che non riescono a completare il ciclo nei tempi fissati dall'Ordinamento degli Studi possono iscriversi come Fuori corso.

9. Periodi di iscrizione⁹

§ 1. I tempi per le richieste di iscrizione sono stabiliti annualmente nel Programma degli Studi.

§ 2. Il Decano o Direttore deciderà se valutare le richieste di ammissione e iscrizione inoltrate dopo la scadenza.

10. Preiscrizione e visto di studio¹⁰

§ 1. La preiscrizione è l'atto con cui l'Ateneo dichiara che il candidato studente ha iniziato il processo di ammissione e iscrizione e che è stato riconosciuto idoneo agli studi in una Facoltà/Istituto.

§ 2. La Segreteria Generale dell'Ateneo rilascia senza onere economico un certificato di preiscrizione agli studenti che necessitano ottenere un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio.

§ 3. Per richiedere tale certificato di preiscrizione si devono seguire le procedure pubblicate (sul sito web dell'Ateneo o nel Programma degli Studi) e inviare i documenti lì richiesti.

§ 4. Per completare la procedura di richiesta del visto sono richieste le vidimazioni di alcuni uffici vaticani. Il servizio di vidimazione e spedizione può essere svolto dall'Ateneo, nei modi e termini descritti nelle procedure pubblicate.

11. Attestato di lingua italiana¹¹

§ 1. Tutti gli studenti stranieri che al momento dell'immatricolazione non abbiano presentato un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello B1 secondo il quadro di riferimento europeo, sufficiente a seguire le lezioni dovranno dimostrare la loro conoscenza mediante un esame da

⁸ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 58 e *Stat. Gen.*, art. 43

⁹ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 59.

¹⁰ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 55.

¹¹ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 60.

sostenere presso l'Ateneo nelle date prestabilite, o con una modalità definita dal Decano della rispettiva facoltà o Direttore di istituto.

§ 2. Coloro che non supereranno questo esame dovranno seguire un corso di lingua italiana durante il primo semestre e consegnare presso la Segreteria Generale, nelle date stabilite, il certificato rilasciato al termine del corso.

§ 3. Gli studenti che non superano l'esame di lingua italiana non potranno sostenere esami, o iscriversi all'anno successivo, prima di aver dimostrato il livello di italiano richiesto.

§ 4. I criteri stabiliti nei precedenti numeri non si applicano ai programmi di studi che non richiedono la conoscenza della lingua italiana.

12. Tipologia dei percorsi formativi¹²

§ 1. L'Ateneo ha il potere di conferire per autorità della Santa Sede, e secondo le norme da essa stabilite, i gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato tramite le proprie Facoltà (cfr. *Stat. Gen.*, art. 53,§1).

§ 2. Oltre ai gradi accademici, l'Ateneo può conferire altri titoli accademici per autorità propria, con il nulla osta della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr. *Stat. Gen.*, art. 53,§2). Tali titoli propri possono essere di vario tipo, rispettando i requisiti minimi qui dettagliati:

1.° Il possesso di un grado universitario di primo ciclo o equivalente per accedervi;

2.° Un carico di lavoro per lo studente di almeno 60 crediti ECTS (1500 ore), o di almeno 30 ECTS (750 ore) per i percorsi che richiedono un titolo di secondo ciclo o equivalente per accedervi;

3.° Il titolo rilasciato sarà descritto dal relativo Ordinamento degli Studi approvato dalla Santa Sede.

§ 3. L'Ateneo ha anche la facoltà di offrire altri percorsi formativi che non rilasciano titoli, bensì semplicemente le seguenti certificazioni accademiche (cfr. *Stat. Gen.*, art. 53,§5):

1.° Diploma: è un percorso formativo che implica un carico di lavoro per lo studente di almeno 10 crediti ECTS.

2.° Corso di formazione (detto anche Corso Universitario o Corso di perfezionamento): è un percorso formativo senza requisiti di accesso che implica un carico di lavoro per lo studente inferiore ai 10 ECTS.

13. Tempi per il completamento dei percorsi formativi¹³

Per il completamento degli studi di un ciclo di grado o un altro titolo, escluso il terzo ciclo, lo studente ha un termine massimo di anni che corrisponde al tempo previsto come ordinario più un tempo della stessa durata come studente Fuori corso.

Scaduto questo termine, lo studente perde il diritto di continuare il programma iniziato.

Il Decano o Direttore può concedere un'estensione di un anno accademico nel caso lo ritenga opportuno. Tale concessione deve essere scritta e una copia va inviata all'archivio della Segreteria Generale.

¹² Cfr. *Reg. Gen.*, art. 66.

¹³ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 67,§3.

14. Iscrizione contemporanea a più percorsi formativi¹⁴

È consentita l'iscrizione contemporanea a più percorsi formativi, sia di diverse istituzioni sia all'interno dello stesso Ateneo, a queste condizioni:

- 1.° che il Decano o Direttore acconsenta a tale doppia iscrizione. Per fare ciò, in fase di ammissione-iscrizione il candidato studente deve notificare all'autorità accademica il fatto che è già iscritto a un altro corso. In caso di mancata notifica, potrà essere invalidata la duplice iscrizione e i relativi esami sostenuti, senza diritto a rimborsi;
- 2.° che non ci siano altre norme o leggi che, in base ai relativi sistemi educativi delle due istituzioni, proibiscano tale doppia iscrizione.

¹⁴ Cfr. *Reg. Gen.*, art. 67, §4.